

REGIONE PUGLIA



PROVINCIA DI FOGGIA



**COMUNE DI
PIETRAMONTECORVINO**



Denominazione Impianto:

PIETRAMONTECORVINO

Ubicazione:

**Comune di Pietramontecorvino (FG)
Località "Acquasalsa - Vado Bianco"**

Fogli: 3/4/5/6/32

Particelle: varie

PROGETTO DEFINITIVO

di un Parco Eolico composto da n. 6 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,2 MW con abbinato sistema d'accumulo (BESS) della potenza nominale di 12 MW, da ubicarsi in agro del comune di Pietramontecorvino (FG) - località "Acquasalsa - Vado Bianco" e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili da ubicarsi in agro del comune di San Severo (FG)

PROPONENTE



SORGENIA RENEWABLES

VIA ALESSANDRO ALGARDI, 4

MILANO (MI) - 20148

P.IVA 10300050969

PEC: sorgenia.renewables@legalmail.it

ELABORATO

REL.

CONTRODEDUZIONI ENTI RESE IN PROCEDURA DI VIA

Scala

Aggiornamenti	Numero	Data	Motivo	Eseguito	Verificato	Approvato
	Rev 0	Giugno 2024	Istanza VIA art. 23 D.Lgs 152/06 - Istanza Autorizzazione Unica art.12 D.Lgs 387/03		MC	MC

PROGETTAZIONE GENERALE

STUDIO DI INGEGNERIA Ing. Michele R.G. CURTOTTI

Viale Il Giugno n. 385

71016 San Severo (FG)

Ordine degli Ingegneri di Foggia n. 1704

mail: ing.curtotti@alice.it

pec: ing.curtotti@pec.it

Cell:339/8220246

Spazio Riservato agli Enti



Sommario

1	PREMESSA.....	2
2	CONTRODEDUZIONI ENTI	4
2.1	MINISTERO DELLA CULTURA – SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR	4
2.2	COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO	6
2.3	COMUNE DI VOLTURINO	10
2.4	COMUNE DI SAN SEVERO	13

Allegato 1: "PPTR COMPONENTI CULTURALI SOLO PARCO"

Allegato 2: "PPTR COMPONENTI PERCETTIVE SOLO PARCO"

Allegato 3: "DOCHIARAZIONE DEL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE"

1 PREMESSA

In data **14/04/2023** è stata presentata istanza per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) (codice VIP_9722), con avvio di consultazione pubblica in data 19/05/2023, con termine delle osservazioni del pubblico in data 18/06/2023, data di richiesta di perfezionamento documentazione avvenuta il 04/05/2023 e richiesta di integrazioni avvenuta il 17/08/2023, per:

- un impianto eolico di 37,8 MW di potenza complessiva, composto da 6 WTG, con annesso sistema di accumulo della potenza nominale di 12 Mw ubicati, rispettivamente, nei Comuni di Pietramontecorvino (FG) e San Severo (FG);
- le relative opere di connessione (cavidotto interrato di connessione, sottostazione elettrica di trasformazione 30/150 kV e cavidotto interrato AT di collegamento all'esistente ampliamento della SE TERNA di San Severo)

TITOLARITA' DEL PROGETTO

Si specifica che l'istanza è stata presentata dalla società **Sorgenia Renewables Srl**, con sede legale in Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI) PEC: sorgenia.renewables@legalmail.it – P.IVA 12804430960.

2 CONTRODEDUZIONI ENTI

Dall'inizio del procedimento di VIA sono giunti alcuni pareri e richieste di integrazioni da parte degli enti preposti ad esprimere pareri sul progetto in oggetto.

Scopo di tale paragrafo e di tale documento è per l'appunto la verifica di risposta a tutte le integrazioni prodotte e controdedurre agli aspetti critici messi in evidenza da parte degli enti.

Di seguito si analizza cronologicamente quanto giunto.

2.1 MINISTERO DELLA CULTURA – SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Con prot. n. Rif. MIC|MIC_SS-PNRR|17/08/2023|0017817-P| [34.43.01/10.255.1/2021] alla società proponente è giunta una richiesta di integrazione da parte del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Di seguito richieste da parte dell'ente e risposte da parte della società proponente:

1.a) La corretta definizione negli elaborati cartografici della linea di delimitazione dell'**AVI (Area Vasta d'Indagine)**, da riferire, ai sensi delle Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010, a un ambito distanziale pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori (data dalla somma dell'altezza al mozzo e del raggio della pala eolica).

L'integrazione richiesta è stata riscontrata per mezzo dell'elaborazione della **TAV_MIC_01_A - AVI Area Vasta d'Indagine**, allegata alla presente.

1.b) **Elaborazione di cartografia di analisi di compatibilità con il PPTR della Regione Puglia**, in idonea scala (es. 1:25 000), rappresentando tutti i BP e gli UCP presenti nell'area vasta di indagine, al fine di comprendere i possibili impatti e le eventuali interferenze dell'opera con il patrimonio culturale e paesaggistico;

L'integrazione richiesta è stata riscontrata per mezzo dell'elaborazione della **TAV_MIC_01_B - Compatibilità al PPTR componenti culturali**, allegata alla presente.

1.c) **Elaborazione di fotosimulazioni (stato di fatto, stato di progetto, stato di progetto con altri impianti FER autorizzati)**, prodotte da tutti i punti percettivi sensibili dinamici e statici, ai sensi degli artt. 10, 136 e 142 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii, ricompresi nell'area vasta di analisi. Le fotosimulazioni riprodotte negli elaborati trasmessi non analizzano l'impatto percepito da punti percettivi sensibili ricompresi nell'area vasta di analisi.

L'integrazione richiesta è stata riscontrata per mezzo dell'elaborazione della **TAV_MIC_01_C1/C2/C3 - Fotosimulazioni Impianto di progetto**, allegata alla presente.

1.d) **Attestazione inesistenza usi civici** sui terreni interessati dall'intervento nel suo complesso ed eventuale planimetria con rappresentazione grafica e localizzazione degli stesi rispetto all'impianto;

La Società Sorgenia Renewables ha inviato istanza per il rilascio del CDU al Comune di Pietramontecorvino (prot. 5189/2023), con espressa richiesta di specificazione della eventuale presenza del vincolo "uso civico";

ad oggi il Comune di Pietramontecorvino (FG) non ha ancora riscontrato la richiesta con il rilascio del sopraccitato CDU.

1.e) **Cartografia degli impatti cumulativi** in cui siano opportunamente rappresentati l'impianto in oggetto, con relative opere di connessione, e tutti gli impianti FER (eolici, fotovoltaici, agrivoltaici, ecc.), nell'area vasta di indagine, già realizzati, in corso di realizzazione, approvati ma non ancora realizzati e quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria;

L'integrazione richiesta è stata riscontrata per mezzo dell'elaborazione della **TAV_MIC_01_E - Cartografia Impatti Cumulativi**, allegata alla presente.

1.f) Considerato che la Regione Puglia, con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici", emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, in particolare indicando al paragrafo "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" come verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine (AVI) pari a 20 Km di distanza dagli aerogeneratori e ritenuto necessario, a completamento di quanto già trasmesso, che venga verificato che "il cumulo prodotto dagli impianti presenti" nell'AVI non interferisca con le regole di riproducibilità delle invariati strutturali come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR, si chiede di integrare la documentazione progettuale con elaborati predisposti secondo quanto sopra indicato, e dettagliatamente riportato nel paragrafo "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario", di cui all'allegato alla D.D. n. 162/2014;

L'integrazione richiesta è stata riscontrata per mezzo dell'elaborazione della **TAV_MIC_01_F - Integrazione Impatti Cumulativi**, allegata alla presente.

1.g) **Aggiornamento shape file**, poiché non risulta consegnato un **file .shp relativo al cavidotto di connessione**.

L'integrazione richiesta è stata riscontrata per mezzo dell'elaborazione degli shape file integrativi, allegati alla presente.

2.2 COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO

Con Protocollo Partenza N. 4115/2023 del 11-07-2023 alla società proponente è giunto un parere non favorevole da parte del Comune di Pietramontecorvino (FG).

Di seguito le censure da parte dell'ente e risposte da parte della società proponente:

In merito alla prima censura operata dal Comune di Pietramontecorvino: *"almeno 3 delle 6 pale ricadono in aree particolarmente sensibili con presenza di aree e beni di notevole interesse culturale di cui alla parte seconda del D.Lgs. 42/2004, nonché ricadono in zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata ed identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattiva turistica"* si specifica che:

1) **nessuno degli aerogeneratori di progetto interferisce direttamente con beni paesaggistici (BP)** tutelati ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004, come ben rappresentate nella tavola a corredo del SIA denominata "6AP 1.2" nè interferisce direttamente con gli Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP_Componenti Culturali e Insediative), introdotti dalla Regione Puglia con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2015, n. 176 e s.m.i, di cui all'art. 7, comma 7, delle NTA, individuati e disciplinati dal PPTR ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e), del Codice (Vd. All.1 "PPTR COMPONENTI CULTURALI SOLO PARCO");

2) **nessuno degli aerogeneratori di progetto ricade all'interno di coni visuali** così come definiti all'art. 38, comma 3, lett. X e all'art. 85, punto n. 4, delle NTA del PPTR, come ben rappresentate nella tavola a corredo del SIA denominata "7AP 1.2" (Vd. All.2 "PPTR COMPONENTI PERCETTIVE SOLO PARCO).

Giova sottolineare che le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 20 del D.L. 199/2021, come modificato dall'art. 47 del D.L. n. 13/2023, convertito in L. n. 41 del 21 aprile 2023, recante *"Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"* ha di fatto annullato tutte le precedenti Leggi o Regolamenti regionali che individuavano aree non idonee, nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1.


Pertanto, *"si definiscono idonee tutte le aree in cui siano presenti altri impianti della stessa fonte, nonché le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nè ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici"*.

Inoltre, **non possono essere definite NON idonee le aree interne alla fascia di rispetto**, ai sensi del precedente comma 7, che infatti recita: *"Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee"*.

In particolare, le cd. *"Aree Idonee"* sono state ricostruite cartograficamente (Vd Tav. 8AP 3.3) considerando un buffer di 3 km dal perimetro dei Beni Paesaggistici così come definiti all'art. 10 e all'art 136 del D.Lgs. 42/2004 con particolare riferimento a: *"immobili ed aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 del Codice) e Beni Culturali (parte II del Codice)"*.

Orbene i soli **aerogeneratori di progetto nn. 4/5/6 ricadono in una delle aree indicate al comma 8 dell'art. 20 del D.L. 199/2021, come modificato dall'art. 47 del D.L. n.**

13/2023, convertito in L. n. 41 del 21 aprile 2023:



Per ciò che attiene l'impatto visivo generato dall'impianto con punto di vista (PV) dal bene culturale "Torre di Montecorvino" si rimanda alla tavola "TAV_MIC_01_C3 - Fotosimulazioni Impianto di progetto".

In merito alla seconda censura operata dal Comune di Pietramontecorvino: *“l'impatto acustico, la valutazione dello shadow flicker e il calcolo della gittata massima a ns parere non sono completi”* si specifica che:

1) nella **Relazione di valutazione preliminare di impatto acustico** e relativi allegati è stato compiutamente verificato il rispetto dei limiti acustici differenziali sia diurni che notturni (in particolare al Cap. 3 *“Analisi dei livelli continui equivalenti “LA” simulati – confronto con i livelli assoluti d'immissione valutazione del clima sonoro futuro-installazione nuovo impianto e funzionamento a regime e confronto con i limiti di legge. Norma ISO 9613-1,2 e dal decreto MTE del 01/06/2022 e UNI/TS 11143-7:2013”* e all'Allegato 7 *“livello ambientale previsionale LAP e scarto differenziale con sorgenti attive”*).

In particolare:

- *“è stata effettuata la valutazione del criterio differenziale diurno e notturno in facciata come previsto dalle norme vigenti, i cui dati e risultati sono riportati nell'allegato 7 e nell'allegato 4 della relazione.*
- *in riferimento al ricettore R3, in virtù proprio della maggiore esposizione dal punto di vista acustico rispetto a tutti gli altri ricettori analizzati, è stato eseguito uno studio acustico più approfondito, effettuando le misure ante-operam presso il ricettore R3 e uno studio acustico alle varie classi di velocità del vento di funzionamento delle turbine (capitolo 3 della relazione acustica paragrafo 2 e 2.1), dallo studio eseguito si rileva presso il ricettore R3 il rispetto dei livelli di immissione e del criterio differenziale diurno e notturno alle varie velocità del vento. Analogo discorso vale per il ricettore R22 che è meno esposto dal punto di vista acustico del ricettore R3.*

Inoltre, con riferimento al ricettore R3 si rappresenta che, ad oggi, risulta non abitato in quanto fabbricato collabente”.

In conclusione dai risultati riportati nell'allegato 7 della relazione di valutazione dell'impatto acustico previsionale del 27/02/2023, **si evince in modo chiaro il rispetto del criterio differenziale diurno (5dB) e notturno (3dB) in corrispondenza di tutti i ricettori analizzati.**

2) nella **Relazione sullo Shadow Flicker** (trad.: “intermittenza dell'ombra”) è stato valutato l'effetto di ostruzione periodica della luce ovvero cosa accade quando le pale rotanti di una turbina eolica si presentano fra un osservatore e il sole, causando un'ombra intermittente; giova subito si rammentare che il cd. **“Valore limite di 100 ore/anno”** costituisce un valore di riferimento di natura squisitamente letteraria, non esistendo a oggi alcuna normativa comunitaria o nazionale in materia di Shadow Flicker che detti un valore limite prescrittivo.

Tanto premesso dai risultati delle calcolazioni (Vd Tabulazioni della presenti nella relazione tecnica) si è evinto che lo Shadow Flicker indotto dai n. 6 aerogeneratori dell'impianto di progetto “PIETRAMONTECORVINO” non costituirà un problema rilevante per i n. 9 effettivi ricettori sensibili individuati entro l'Area d'indagine di 1.700 m.

E' doveroso ricordare, inoltre, che i calcoli condotti non hanno tenuto conto della presenza di *“zone di esclusione”* naturali o artificiali che hanno la facoltà di inibire (parzialmente o totalmente) il fenomeno dello Shadow Flicker e quindi è riferito al cd *“caso peggiore”* e, quindi, **sono ampiamente cautelativi.**

3) nella **Relazione sulla gittata massima** degli elementi rotanti si è analizzata compiutamente la distanza massima raggiungibile dalla pala rotante di un aerogeneratore eolico che si stacchi a causa della rottura accidentale e che quindi si proietti lontano

dall'aerogeneratore.

E' stata presa in considerazione l'ipotesi in cui la rottura della pala si verifichi in corrispondenza della base del mozzo, trattandosi di un punto di discontinuità della struttura che potrebbe essere potenzialmente soggetta a possibili, anche se remoti, casi di rottura.

Nessun ricettore sensibile ricade in un area buffer di 254,56 mt. dal centro di ciascun aerogeneratore a valle dei calcoli condotti per la valutazione della Gittata massima degli elementi rotanti; si può tuttavia ragionevolmente affermare che non è assolutamente verosimile che un frammento di pala si stacchi dalla stessa e venga scagliato a distanze significative, men che meno è verosimile l'ipotesi che un frammento di pala si stacchi dalla stessa e segua un moto assimilabile a quello di un proiettile scagliato con una velocità di partenza pari a quella della massima rotazione del rotore.

Le pale dei rotori di progetto, infatti, sono realizzate in fibra di vetro rinforzato con materiali plastici quali il poliestere o le fibre epossidiche.

L'utilizzo di questi materiali limita sino a quasi ad annullare la probabilità di distacco di parti della pala mentre la stessa è in rotazione: anche in caso di gravi rotture le fibre che compongono la pala la mantengono, di fatto, unita in un unico pezzo (seppure gravemente danneggiato), e i sistemi di controllo dell'aerogeneratore riducono pressoché istantaneamente la velocità di rotazione, eliminando la possibilità che un frammento di pala si stacchi e venga proiettato verso l'alto.

Il calcolo proposto nella relazione specifica è ampiamente cautelativo in quanto ipotizza che:

- il distacco avvenga con la pala alla massima velocità di rotazione;
- il distacco avvenga esattamente all'angolo di maggior gittata;
- il frammento non consumi alcuna porzione della sua energia cinetica per distaccarsi dalla pala.

Nell'insieme queste ipotesi sono ampiamente cautelative.

Infatti, ove mai si verificasse la proiezione di un frammento della pala della WTG, evidentemente la rottura del materiale stesso che costituisce la pala consumerebbe una parte rilevante dell'energia cinetica del frammento distaccato, e quindi la gittata risulterebbe notevolmente ridotta.

Peraltro i sistemi di controllo della WTG, in caso di rottura della pala, porterebbero le pale in stallo e, quindi, l'ipotetica proiezione avverrebbe ad una velocità certamente inferiore alla massima.

Da ultimo si osserva che l'ipotetica proiezione di un frammento potrebbe avvenire secondo qualunque angolo di lancio, e non necessariamente secondo l'angolo di lancio di maggior gittata.

Sulla base di quest'ultima considerazione è possibile:

- ipotizzare una lunghezza di frammento che si distacca dalla estremità della pala della WTG;
- calcolare la distanza alla quale tale frammento viene lanciato in funzione dell'angolo di lancio;
- assumere una equiprobabilità degli angoli di proiezione;
- calcolare quindi la probabilità di caduta di un frammento di pala di una determinata lunghezza in funzione della distanza dalla WTG.

la combinazione di tutte queste informazioni **porta ad ottenere dei risultati di probabilità**

molto molto bassi.

2.3 COMUNE DI VOLTURINO

Con Protocollo Ingresso N. 109911 del 05-07-2023 al MASE è giunto un parere non favorevole da parte del Comune di Volturino (FG).

Di seguito le censure da parte dell'ente e risposte da parte della società proponente:

In merito alla prima censura operata dal Comune di Volturino: *"L'aerogeneratore dal n. WTG4 è posizionato ad una distanza di circa 40 mt dal confine del Comune di Volturino; considerando la circonferenza del rotore (170 mt) si deduce che lo stesso invade il territorio comunale di Volturino"* si specifica che:

1) si precisa che non esiste alcuna norma, rinvenente la Leggi e Regolamenti vigenti, **che vieta l'istallazione di aerogeneratori in prossimità di un confine comunale.**

In merito alla seconda censura operata dal Comune di Volturino: *"Fa parte della progettazione l'elaborato TAV 7AP-PPTR COMPONENTI PERCETTIVE ove NON È riportato il CONO VISUALE DI "TORRE DI MONTECORVINO" e ancora: "Gli aerogeneratori dal n. WTG4 e WTO 5 (ricadenti catastalmente sul foglio n. 6 del Comune di Pietra Montecorvino) sono ricompresi nelle aree soggette ai VINCOLI UCP (ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI) ART. 143 C. 1 LETT. E) D. LGS N. 42/2001 - (CONI VISUALI - TORRE DI MONTECORVINO -CONO VISUALE AD ALTA VISIBILITÀ (3KM))"*, si specifica che:

2) nessuno degli aerogeneratori di progetto ricade all'interno di coni visuali così come definiti all'art. 38, comma 3, lett. X e all'art. 85, punto n. 4, delle NTA del PPTR (Vd All.2 "PPTR COMPONENTI PERCETTIVE SOLO PARCO).

Le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 20 del D.L. 199/2021, come modificato dall'art. 47 del D.L. n. 13/2023, convertito in L. n. 41 del 21 aprile 2023, recante *"Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"* ha di fatto annullato tutte le precedenti Leggi o Regolamenti regionali che individuavano aree non idonee, nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1.

Pertanto, *"si definiscono idonee tutte le aree in cui siano presenti altri impianti della stessa fonte, nonchè le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nè ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici"*.

Inoltre, **non possono essere definite NON idonee le aree esterne alla fascia di rispetto**, ai sensi del precedente comma 7, che infatti recita: *"Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee"*.

In particolare, le cd. *"Aree Idonee"* sono state ricostruite cartograficamente (Vd Tav. 8AP 3.3) considerando un buffer di 3 km dal perimetro dei Beni Paesaggistici così come definiti all'art. 10 e all'art 136 del D.Lgs. 42/2004 con particolare riferimento a: *"immobili ed aree dichiarate"*

di notevole interesse pubblico (art. 136 del Codice) e Beni Culturali (parte II del Codice)".

Orbene i soli **aerogeneratori di progetto nn. 4/5/6 ricadono in una delle aree indicate al comma 8 dell'art. 20 del D.L. 199/2021 (Torre di Montecorvino), come modificato dall'art. 47 del D.L. n. 13/2023, convertito in L. n. 41 del 21 aprile 2023:**



In merito alla terza censura operata dal Comune di Volturino: *"L'elaborato RE15 (Relazione di Gittata Massima degli elementi rotanti) indica la distanza di sicurezza che non viene rispettata (aerogeneratore WTO 4) nei confronti del limite del Comune di Volturino"*, si specifica che:

3) nella Relazione sulla gittata massima degli elementi rotanti si è analizzata compiutamente la distanza massima raggiungibile dalla pala rotante di un aerogeneratore eolico che si stacchi a causa della rottura accidentale e che quindi si proietti lontano dall'aerogeneratore.

E' stata presa in considerazione l'ipotesi in cui la rottura della pala si verifichi in corrispondenza della base del mozzo, trattandosi di un punto di discontinuità della struttura che potrebbe essere potenzialmente soggetta a possibili, anche se remoti, casi di rottura.

Inoltre, come ben argomentato in relazione sulla scorta di studi eseguiti dai produttori delle turbine eoliche, è assolutamente impossibile che si stacchi un frammento terminale della pala dal momento che, per come la pala è costruita, non esistono giunzioni trasversali rispetto allo sviluppo della pala:

Le pale dei rotori di progetto, infatti, sono realizzate in fibra di vetro rinforzato con materiali plastici quali il poliestere o le fibre epossidiche e l'utilizzo di questi materiali limita sino a quasi ad annullare la probabilità di distacco di parti della pala mentre la stessa è in rotazione: anche in caso di gravi rotture le fibre che compongono la pala la mantengono, di fatto, unita in un

unico pezzo (seppure gravemente danneggiato), e i sistemi di controllo dell'aerogeneratore riducono pressoché istantaneamente la velocità di rotazione, eliminando la possibilità che un frammento di pala si stacchi e venga proiettato verso l'alto.

Tanto premesso, **si precisa che non esiste alcuna norma**, rinveniente la Leggi e Regolamenti vigenti, **che prescriva il rispetto di un valore minimo del raggio di gittata** (per rottura accidentale della/delle pale) **dai confini comunali**.

In merito alla quarta censura operata dal Comune di Volturino: *“La progettazione prevede la realizzazione di una strada, ma non tiene conto del fatto che la stessa interessa aree agricole caratterizzate da una forte vocazione agricola per produzione di prodotti di eccellenza che verrebbero frazionate con grave deprezzamento dei fondi stessi”*, si specifica che:

1) **i fondi interessati dalla realizzazione dell'asse stradale**, non meglio identificato nella nota in questione e che si presume possa essere l'asse di accesso alla WTG 04, **non ricadono in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P. / I.G.T. / D.O.P. e D.O.C. .**

Inoltre, come si può osservare dalle foto aeree, dato che non esiste una viabilità di servizio dedicata, i fondi vengono interessati direttamente dal percorso dei mezzi agricoli; la realizzazione della strada di accesso alla WTG04 permetterebbe anche ai mezzi agricoli di raggiungere i fondi in modo più sicuro e agevole rispetto a quanto succede attualmente.

2.4 COMUNE DI SAN SEVERO

Con Protocollo ingresso N. 97851/2023 del 15-06-2023 al MASE è giunto un parere non favorevole da parte del Comune di San Severo (FG).

Di seguito le censure da parte dell'ente e risposte da parte della società proponente:

In merito alla prima censura operata dal Comune di San Severo:

- A. gli edifici di valore storico classificati "A1" ricadenti nel contesto dell'area d'intervento sono riportati nella Tav. D7.1 "Carta sintetica di uso del suolo - Territorio extraurbano" del P.U.G. (All. A - Tav. D7.1 *Legenda - Edifici storici A1*): si tratta nello specifico di architetture storiche del paesaggio rurale qualificate come Ulteriori Contesti Paesaggistici-UCP, Testimonianze della Stratificazione insediativa-Segnalazioni architettoniche ovvero di siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali di particolare valore paesaggistico in quanto espressione dei caratteri identitari del territorio comunale. Nello specifico, l'impianto si trova nelle immediate adiacenze delle masserie Celentano (A46) e Visciglieto (A4); in prossimità dell'impianto e del suo cavidotto insistono anche ad est le Masserie Bastia, Vitolo e Bastiola (A47, A48, A49), a sud Masseria Sabbatella (A50), a nord-est le Masserie Motta del Lupo e La Monica (A43, A44) e a nord ovest le Masserie Faralla, Casarsa e Santa Maria (A41, A40, A36).
- B. L'area interessata dalla realizzazione del cavidotto che collega l'impianto eolico all'impianto di accumulo nel territorio di San Severo è interessato dal passaggio del Braccio Pozzo delle Capre-Fiume Triolo

si specifica che:

Il passaggio si rende necessario per poter raggiungere lo stallo assegnato nella Stazione della RTN di Terna denominata "San Severo"; trattasi di cavidotto MT interrato, quindi senza alcun impatto aggiuntivo rispetto alle architetture storiche indicate dal Comune di San Severo.

Si precisa inoltre che, come previsto in progetto, ogni attraversamento/intersezione del cavidotto interrato con BP e UCP avverrà per mezzo della tecnica "No-Dig" della T.O.C. quindi senza alcuna modifica e/o alterazione dello stato dei luoghi.

In merito alla seconda censura operata dal Comune di San Severo:

L'intervento ricade in "Zona agricola del Triolo", dove si applica quanto previsto dall'art. 57.3 - *Il contesto del Triolo* delle NTA del PUG-Parte Strutturale, che prevede l'obiettivo della "salvaguardia dei caratteri identitari, conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, con particolare attenzione al recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, della tessitura agraria e degli elementi divisorii, nonché ai caratteri dei nuovi edifici, delle loro pertinenze e degli annessi rurali (dimensioni, materiali, elementi tipologici)"; inoltre l'art. 57.3.3 stabilisce che "nelle aree adibite all'attività agricola sono ammessi solo interventi legati all'esercizio dell'agricoltura".

L'intervento ricade altresì in area classificata come Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) "Paesaggi rurali", che "consistono in quelle parti di territorio rurale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione tra identità paesaggistica del territorio e cultura materiale che nei tempi lunghi della storia ne ha permesso la sedimentazione dei caratteri". Tale UCP è assoggettato alla relativa disciplina (N.T.A. - Parte Strutturale - Art. 57.6.3.8 "Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali"), la quale prevede la non ammissibilità della realizzazione di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del P.P.T.R. 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile (*installazione di singoli aerogeneratori sui tetti degli edifici...omissis...impianti per minieolico...*), tra i quali non ricade l'impianto eolico in progetto.

Si fa, inoltre, presente che le particelle nn.176,432,433,434,493 del foglio 107, p.la 412 del fg.126 interessate dalla realizzazione del cavidotto ricadono sul sito di Motta della Regina, zona tipizzata come Ulteriore contesto paesaggistico (UCP)-Testimonianze della Stratificazione insediativa-Segnalazioni architettoniche/archeologiche, ovvero "siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali di particolare valore paesaggistico in quanto espressione dei caratteri identitari del territorio comunale", cui si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui alle disposizioni dell'art.7.6.3.6

co.2, lett.a4 delle N.T.A. del P.U.G., la quale prevede la non ammissibilità della realizzazione di impianti per la produzione di energia.

Il cavidotto dell'impianto ricalca il percorso del Braccio Pozzo delle Capre-Fiume Triolo. Si tratta di una zona tipizzata come:

- Le p.lle 13 e 163 del fg.106 ricadono in Ulteriore contesto paesaggistico (UCP)- Testimonianze della Stratificazione insediativa-Rete Tratturi, ovvero in *"aree appartenenti alla rete dei tratturi...in quanto monumento della storia economica e locale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca"*, cui si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui alle disposizioni rispettivamente dell'art.7.6.3.6 co.2, lett.a4 delle N.T.A. del P.U.G., la quale prevede la non ammissibilità della *"realizzazione ...di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del P.P.T.R. 4.4.1 – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile"* (installazione di singoli aerogeneratori sui tetti degli edifici...omissis...impianti per minieolico...), tra i quali non ricade l'impianto eolico in progetto.

- Le p.lle 13 e 250 del fg.106 ricadono in Ulteriore contesto paesaggistico (UCP)- Area di Rispetto delle componenti culturali e insediative-Tratturi, consistente in *"una fascia di salvaguardia...finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali beni sono ubicati"*, cui si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui alle disposizioni rispettivamente dell'art.7.6.3.7 co.2, lett.a4 delle N.T.A. del P.U.G., la quale prevede la non ammissibilità della *"realizzazione ...di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del P.P.T.R. 4.4.1 – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile"* (installazione di singoli aerogeneratori sui tetti degli edifici...omissis...impianti per minieolico...), tra i quali non ricade l'impianto eolico in progetto.

Le particelle nn. 388 e 432 del fg. 107 e le p.lle 410,412,550 del fg.126 interessate dalla realizzazione del cavidotto ricadono nell'area di rispetto del sito di Motta della Regina, mentre le p.lle 13, 224, 250 del fg.106 nell'area di rispetto del sito di Visciglieto, entrambe zone tipizzate come Ulteriore contesto paesaggistico (UCP)-Area di Rispetto delle componenti culturali e insediative, consistenti nella *"fascia di salvaguardia del perimetro esterno"* dei siti, *"finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui il bene è ubicato"*. cui si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui alle disposizioni dell'art.7.6.3.7 co.2, lett.a4 delle N.T.A. del P.U.G., la quale prevede la non ammissibilità della realizzazione di impianti per la produzione di energia.

Il cavidotto che attraversa il territorio di San Severo (p.lle 13,163,224,225,226,250 del fg.106; p.lle 176,388,432,433,434,493,503,504,505,506 del fg.107) ricade, inoltre, in area classificata come Fascia di intervisibilità C dei siti di Castel Fiorentino e Castello di Lucera- Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) "Coni visuali", che *"consistono in aree di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali, puntuali o areali, di primaria importanza per la conservazione e formazione dell'immagine identitaria e storicizzata di paesaggi pugliesi, anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica.."*, per il quale l'art. s7.6.3.13 "Misure di salvaguardia ed utilizzazione per le componenti dei valori percettivi" delle Norme Tecniche di Attuazione del PUG- Parte Strutturale prevede la *non ammissibilità della realizzazione di impianti per la produzione di energia*, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1-Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile (installazione di singoli aerogeneratori sui tetti degli edifici...omissis...impianti per minieolico...), tra i quali non ricade l'impianto eolico in progetto.

si specifica che:

come previsto in progetto, ogni attraversamento/intersezione del cavidotto interrato con BP e UCP avverrà per mezzo della tecnica *"No-Dig"* della T.O.C. quindi senza alcuna modifica e/o alterazione dello stato dei luoghi.

In merito alla terza censura operata dal Comune di San Severo:

Si fa altresì presente che il cavidotto dell'impianto ricalca il percorso della strada a valenza paesaggistica S.P.109 (p.lle 224,225,226 del fg.106; p.lle 504,505,506 del fg.107), individuata come Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) "Strade a valenza paesaggistica", che consistono *"in tracciati...dai quali è possibile cogliere le diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi...e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico, come individuati nella tavola C3.7"*, per il quale l'art. s7.6.3.13, comma 5, lett.a4 "Misure di salvaguardia ed utilizzazione per le componenti dei valori percettivi" delle NTA del PUG- Parte Strutturale, prevede la *non ammissibilità di "ogni altro intervento che comprometta...dalle strade a valenza paesaggistica, l'intervisibilità e l'integrità percettiva del paesaggio e dei peculiari valori identitari riconoscibili..."*.

si specifica che:

come previsto in progetto, ogni attraversamento/intersezione del cavidotto interrato con BP e UCP avverrà per mezzo della tecnica *"No-Dig"* della T.O.C., quindi senza alcuna modifica e/o alterazione dello stato dei luoghi.

Allegato n. 1

COMPONENTI CULTURALI SOLO PARCO

LEGENDA

wtg
Aereogeneratore

Asse di Progetto

Cavidotto MT Interno al Parco

Cavidotto MT Esterno al Parco




COMPONENTI CULTURALI

- UCP - stratificazione insediativa - siti storico culturali
- UCP - stratificazione insediativa - rete tratturi
- UCP - Paesaggi rurali
- UCP - Città consolidata
- UCP - aree a rischio archeologico
- UCP - area di rispetto - zone di interesse archeologico
- UCP - area di rispetto - siti storico culturali
- UCP - area di rispetto - rete tratturi
- BP - Zone gravate da usi civici (validate)
- BP - Zone gravate da usi civici (non validate)
- BP - Zone di interesse archeologico
- BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico


Allegato n. 2

COMPONENTI PERCETTIVE SOLO PARCO


LEGENDA




wtg
Aereogeneratore




Asse di Progetto



Cavidotto MT Interno al Parco



Cavidotto MT Esterno al Parco




COMPONENTI PERCETTIVE



UCP - strade panoramiche poligonali




UCP - Strade panoramiche



UCP - Strade a valenza paesaggistica poligonali



UCP - Strade a valenza paesaggistica



UCP - Luoghi panoramici Poligonali



UCP - Luoghi panoramici



UCP - Coni visuali

Allegato n. 3

DICHIARAZIONE DEL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

Oggetto: (ID VIP 9722) Parco eolico, costituito da 6 aerogeneratori di Potenza unitaria pari a 6,2 MW, per una potenza totale di 37,2 MW, da realizzarsi in agro del Comune di Pietramontecorvino (FG), incluso impianto di accumulo da 12 MW, con opere di connessione alla RTN e infrastrutture indispensabili ricadenti nel Comune di San Severo (FG). Istanza per il rilascio del Provvedimento VIA statale ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi – NOTA DEL COMUNE DI Montecorvino del 11/07/2023 prot. 4115 – **Riscontro alle osservazioni sull'impatto acustico.**

Con riferimento all'oggetto ed in particolare al punto a pg. 4 della nota del Comune del 11/07/2023 prot. n. 4115, in cui si afferma che **"Nell'impatto acustico non è stato valutato il rispetto dei limiti acustici differenziali diurno (5dB) e soprattutto notturno (3dB)"**, si rappresenta quanto di seguito:

- Nella relazione di valutazione dell'impatto acustico previsionale del 27/02/2023 redatta dal sottoscritto ing. Carmine Iandolo in qualità di tecnico competente in acustica ambientale, iscritto all'albo nazionale dei tecnici competenti al n.8561, al **capitolo 3** è stata effettuata la valutazione del criterio differenziale diurno e notturno in facciata come previsto dalle norme vigenti, i cui dati e risultati sono riportati nell'allegato 7 e nell'allegato 4 della relazione.
- In riferimento al ricettore R3, in virtù proprio della maggiore esposizione dal punto di vista acustico rispetto a tutti gli altri ricettori analizzati, è stato eseguito uno studio acustico più approfondito, effettuando le misure ante-operam presso il ricettore R3 e uno studio acustico alle varie classi di velocità del vento di funzionamento delle turbine (**capitolo 3 della relazione acustica paragrafo 2 e 2.1**), dallo studio eseguito si rileva presso il ricettore R3 il rispetto dei livelli di immissione e del criterio differenziale diurno e notturno alle varie velocità del vento. Analogo discorso vale per il ricettore R22 che è meno esposto dal punto di vista acustico del ricettore R3.

Inoltre, con riferimento al ricettore R3 si rappresenta che ad oggi risulta non abitato in quanto fabbricato collabente.

In conclusione dai risultati riportati nell'allegato 7 della relazione di valutazione dell'impatto acustico previsionale del 27/02/2023, si evince in modo chiaro il rispetto del criterio differenziale diurno (5dB) e notturno (3dB) in corrispondenza di tutti i ricettori analizzati.

Avellino 03/07/2024

Il tecnico competente

Ing. Carmine Iandolo



Allegati:

- Relazione previsionale di impatto acustico del 27/02/2023.